

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		PELLIZZARI	95, 96, 97, 98
PRESIDENTE	89	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i>	96, 97
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		TODROS	97
Disposizioni integrative alla legge 4 feb- braio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1417)	89	VITALE, <i>Relatore</i>	96, 97
PRESIDENTE	89, 91, 92	Votazione segreta:	
BOTTARELLI	91	PRESIDENTE	98
FUSARO, <i>Relatore</i>	90, 92		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i>	92		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
PICCHIONI ed altri: Norme per la disci- plina dell'attività costruttiva (736)	92		
PRESIDENTE	92, 93, 94		
QUILLERI, <i>Relatore</i>	92, 93		
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i>	94		
TODROS	93		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale mili- tare (1006)	94		
PRESIDENTE	94, 96, 97, 98		
BUFFONE, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la difesa</i>	96, 97, 98		

La seduta comincia alle 10.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento della Camera, il deputato Pellizzari sostituisce per questa seduta il deputato Busetto.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963,

n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ».

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Come premessa alla proposta di variazioni contenuta nel disegno di legge al nostro esame, vorrei ricordare alcuni punti fondamentali della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

In base a questa legge, il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato a predisporre un piano degli acquedotti che considerasse le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani ed extraurbani alla luce dell'incremento demografico prevedibile entro cinquanta anni; che accertasse la consistenza delle varie risorse idriche esistenti; che determinasse gli schemi sommari della spesa occorrente per la costruzione di nuovi acquedotti o l'integrazione e la sistemazione di quelli esistenti inadeguati, e operasse nel contempo un preventivo di spesa generale; che determinasse, infine, gli schemi sommari della spesa occorrente per lo smaltimento dei liquidi residui.

La legge n. 129 prevedeva inoltre la possibilità, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di conferire tali incarichi ad enti o a liberi professionisti e di assumere personale specializzato, per tre anni, allo scopo di provvedere alla formazione del piano mediante studi, ricerche ed indagini.

All'articolo 5, infine, la legge n. 129, allo scopo di consentire l'attuazione del piano, prevedeva una delega al Governo per l'emanazione di norme ispirate a questi principi: 1) possibilità di disporre in modo totale o parziale delle risorse idriche al fine di consentirne l'utilizzazione per il piano; 2) modificazione della procedura prevista in materia di concessione di acque pubbliche; 3) istituzione di un adeguato sistema di finanziamento e sistemazione, ampliamento e ricostituzione degli acquedotti previsti dal piano, con possibilità di concessione di un contributo diretto ad istituti o enti locali; 4) istituzione di un adeguato sistema di finanziamento per la costituzione, l'impianto e la sistemazione delle fognature.

In data 11 marzo 1968, in attuazione della delega prevista dal citato articolo 5, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, che prevedeva sostanzialmente quanto segue: a) il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche, vincolo che poteva essere imposto anche su acque non ancora iscritte nell'elenco delle acque pubbliche; b) gli organi deputati a provvedere

all'accoglimento delle domande di concessione; c) il sistema di concessione per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti; d) analogo sistema di concessione anche per la rete fognante.

Le indicazioni del piano, pur essendo state impostate sul calcolo dei fabbisogni idrici fino al 2015, si basano necessariamente sulla situazione di fatto esistente all'epoca della compilazione, sia per quanto riguarda le risorse idriche da utilizzare e da vincolare per gli usi idro-potabili, sia per quanto riguarda l'entità numerica della popolazione da servire. Della situazione è peraltro soggetta a dei mutamenti, così come si può verificare una serie di situazioni particolari tali da richiedere una soluzione immediata, per cui sia necessario provvedere con urgenza alla costruzione degli impianti previsti dal piano, sicché si rende indispensabile l'adozione di soluzioni provvisorie, utilizzando sia risorse idriche non vincolate dal piano, sia, in via temporanea, acque destinate ad altri schemi di impianti, di non immediata attuabilità. Ne deriva di conseguenza la necessità di apportare al piano delle varianti o degli aggiornamenti; e poiché la legge n. 129 non detta precise norme in ordine a tali varianti, è necessario provvedere con apposite disposizioni integrative sia per quanto concerne i casi in cui si debbano adottare soluzioni contingenti e si debbano apportare mutamenti alle previsioni del piano, sia per quanto riguarda la procedura da seguire per l'adozione e l'approvazione dei relativi provvedimenti. A queste esigenze si intende far fronte con il disegno di legge al nostro esame, il quale individua agli articoli 1 e 2 gli organi competenti a deliberare le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti previsto dalla legge n. 129 (provveditorati regionali alle opere pubbliche, con il parere del comitato tecnico amministrativo, sentite le Regioni interessate) e l'organo competente ad approvare le varianti adottate dai provveditorati (Presidente della Repubblica su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con altri ministri interessati).

Naturalmente, quando si tratta di apportare modifiche sostanziali, per gli ulteriori studi e ricerche sarà necessario avvalersi della collaborazione di enti e di liberi professionisti; pertanto, in analogia con quanto già previsto dalla legge n. 129, l'articolo 6 autorizza il Ministro dei lavori pubblici a conferire gli incarichi per l'elaborazione delle varianti per altri tre anni. Questo mi sembra essere il senso del disegno di legge al nostro esame.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARELLI. Penso che, indubbiamente, il piano regolatore generale degli acquedotti, o almeno la legge istitutiva di esso, aveva alcuni pregi, nel senso che, per la prima volta in Italia, si ponevano le premesse per una utilizzazione programmata ed organica delle risorse idriche, almeno sotto l'aspetto della loro utilizzazione per usi civili.

Era, dunque, la legge n. 129, una legge che non si poteva non condividere, almeno da un punto di vista generale, di principio, anche se con una visione indubbiamente più completa e più razionale sarebbe stato necessario affermare il principio della utilizzazione programmata ed organica delle acque non solo per gli usi civili.

Del resto, già nel novembre 1961, quindi un paio di anni prima della approvazione della legge n. 129, con grande senso politico il gruppo comunista aveva presentato una proposta di legge per la regolazione dei corsi d'acqua e per la programmazione dell'uso delle acque a fini civili, irrigui e industriali, per la produzione di forza motrice e per la navigazione interna.

Ebbene la legge n. 129, pur con il difetto di vedere il vasto problema delle acque sotto un'angolazione ristretta, se non altro recepiva la necessità di programmare evitando, per quanto possibile, gli sprechi di questo bene prezioso che è l'acqua: sprechi nella costruzione delle infrastrutture, negli impianti di captazione, di bacinazione e distribuzione.

Il punto delicato della legge era quello di vedere questa problematica con un'ottica puramente tecnica, anche se l'esperienza storica in materia avrebbe dovuto sconsigliare dall'imboccare questa strada. In sostanza, la legge affermava che il Ministero dei lavori pubblici avrebbe predisposto il piano, che sarebbe poi stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica: ciò che è avvenuto nel 1968. Cioè, in un paese come il nostro, dove esistono controversie secolari per l'uso delle risorse idriche - basterà citare le vicende delle acque del Biferno o del Tevere - si pensava, non si sa se per difetto culturale, per ingenuità, o per illusione tecnocratica, di risolvere i problemi affidandosi alla elaborazione sapiente degli organi ministeriali. Anzi, affidarsi alla responsabilità degli organi locali per la risoluzione di controversie locali - e sarebbe stato un gesto coraggioso e coerente con una impostazione democratica del problema - si

preferì cioè imboccare la strada tradizionale, burocratico-parternalistica.

Il risultato fu una specie di mostro: tale infatti possiamo definire il piano regolatore generale degli acquedotti, al quale si riconosce, con questo disegno di legge, la necessità di apportare correzioni e varianti per renderlo più aderente alle esigenze delle popolazioni locali, predisponendo nello stesso tempo una programmazione che non sia il libro dei sogni.

Il piano regolatore generale degli acquedotti varato nel 1968 è uno strumento che presenta grandissimi limiti impliciti nella metodologia usata per elaborarlo. Vorrei brevemente soffermarmi su questi limiti.

Il primo è che il tempo eccessivamente lungo di previsione inficia notevolmente la validità della previsione stessa. Una previsione proiettata in un arco di cinquanta anni, in un momento di rapide trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche, ha ben scarso significato. Non c'è industria, non c'è paese che programmi su tempi tanto lunghi. Muoversi su queste basi significa di fatto sbagliare il tiro.

Secondo limite altrettanto importante, se non addirittura il limite maggiore, è quello di aver proiettato su un arco di 50 anni lo sviluppo distorto e squilibrato che si è avuto in Italia nel decennio a cavallo fra il 1950 e il 1960. L'extrapolazione non ha neppure considerato il ripensamento critico che pure si veniva affacciando nel 1965-66 su questo tipo di sviluppo, che ha prodotto l'esodo delle popolazioni meridionali verso il triangolo industriale, il congestionamento delle grandi città del nord, lo spopolamento delle campagne, eccetera.

La previsione di sviluppo demografico, che giustamente sta alla base della formazione del PRGA, non può essere slegata dalle previsioni di sviluppo fatte dagli organi locali e centrali. Il piano non può prescindere, come fa l'attuale, dalla politica di pianificazione urbanistica e territoriale, a meno di non voler fare delle pure esercitazioni idrauliche. Si vadano a confrontare le previsioni del piano degli acquedotti con quelle del piano regolatore di Milano, e ci si accorgerà del divario esistente fra il piano delle acque e le previsioni urbanistiche e territoriali.

D'altro canto, basta confrontare i termini di una vera politica meridionalistica con le previsioni del PRGA per accorgersi di quanto si sia lontani dal disporre di uno strumento di pianificazione adeguato alla realtà del paese. Da qui l'esigenza, da noi condivisa, di proce-

dere alla elaborazione di tutta una serie di varianti che consentano un adeguamento del PRGA alle esigenze dei piani di sviluppo che le regioni vanno elaborando in questi anni.

Pur profondamente convinti che il problema dovrebbe essere affrontato con una visione globale dell'uso delle acque, non disgiunta da una valutazione delle questioni della difesa del suolo e dell'ambiente, anche a voler considerare solo l'aspetto delle risorse idriche connesso con gli usi civili, non si può non riconoscere la necessità di uno stretto collegamento fra politica del territorio e pianificazione urbanistica da un lato e piani per l'approvvigionamento idrico dall'altro, cioè fra insediamenti urbani ed uso delle risorse idriche.

La questione si ripropone ancora una volta in termini metodologici e procedurali diversi rispetto al 1947, quando il problema fu affrontato per la prima volta in seno all'Assemblea costituente, rispetto al 1963, quando fu varata la legge n. 129 e infine rispetto al 1968, quando fu approvato il piano regolatore generale delle acque. La prima e fondamentale differenza è questa: le regioni non rappresentano più una chimera, ma sono una realtà della quale occorre tenere conto, una realtà che si va affermando nonostante i tentativi di svuotamento da parte di questo Governo. La seconda è che nell'ultimo decennio è cresciuta, da parte dell'opinione pubblica e della cultura, l'attenzione ai problemi della programmazione, dell'urbanistica, dell'assetto del territorio, dell'uso delle risorse, la qual cosa fornisce un certo grado di garanzia contro gli abusi, e induce la necessità oggettiva di elaborazioni democratiche, preparate con larga partecipazione. La terza ed ultima questione, non meno importante delle altre, riguarda la caduta di tutte le illusioni che attribuivano allo Stato centralistico una presunta superiorità rispetto alle autonomie locali sotto il profilo della garanzia degli interessi generali nei confronti di quelli puramente locali e municipalistici.

Nello stabilire le norme procedurali per la elaborazione delle varianti al PRGA, noi crediamo che si debba tener conto di questi aspetti del problema e dell'esperienza ormai acquisita in materia: a meno di non voler ripetere per inerzia o per pigrizia politica dei gravissimi errori.

Né può essere una giustificazione all'inerzia il fatto che il famoso e famigerato decreto n. 8 del 15 gennaio 1972 riservi allo Stato la tutela, la disciplina e la utilizzazione delle acque pubbliche. Riteniamo che vi sia in questa formulazione una notevole dose di arretratezza rispetto alla realtà del paese. Il pro-

blema è quindi quello di trovare un meccanismo procedurale che, assicurando un saldo ancoraggio alle realtà locali, consenta di predisporre un piano che abbia efficacia operativa. La nostra proposta pertanto è che, prima di passare all'esame degli articoli, si dia mandato al relatore di approfondire, con la collaborazione di rappresentanti dei vari gruppi, gli aspetti che io ho sollevato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FUSARO, *Relatore*. Aderisco alla proposta dei colleghi comunisti.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni s'intende accolta la proposta dell'onorevole Bottarelli di dare mandato al relatore di approfondire, con la collaborazione dei rappresentanti dei vari gruppi, i diversi aspetti del problema prima di passare all'esame degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Picchioni ed altri: Norme per la disciplina dell'attività costruttiva (736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Picchioni, Sanza, Quillieri, Foschi e Sabbatini: « Norme per la disciplina dell'attività costruttiva ».

Avverto che non si è proceduto all'abbinamento con la proposta Foschi n. 735 non essendosi per il momento potuto avanzare la richiesta di assegnazione in sede legislativa della stessa.

L'onorevole Quillieri ha facoltà di svolgere la relazione.

QUILLERI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di questa proposta di legge mi rimetto alla relazione scritta che l'accompagna. Vorrei però sottolineare l'opportunità che si dia mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire taluni aspetti della proposta, su cui sono

emerse varie perplessità, delle quali si sono fatti portavoce colleghi di varia tendenza. Le perplessità riguardano le soluzioni urbanistiche nelle quali dovrebbero inquadrarsi le case da costruire.

Non ho difficoltà a dire che questa proposta di legge si propone soprattutto di risolvere problemi di ordine tecnico, al fine di consentire una notevole riduzione dei costi di fabbricazione degli alloggi e di dare impulso al ricorso a sistemi e tecniche di prefabbricazione. Gli onorevoli colleghi sanno infatti che non è possibile impiantare stabilimenti per la produzione di elementi prefabbricati, che d'altra parte esistono in tutte le parti del mondo libero ed anche in quelli a regime comunista, senza adottare una preventiva regolamentazione degli *standards* urbanistici. È d'altra parte evidente il vantaggio di soluzioni che consentano di soddisfare in tempi più brevi e a costi accessibili la domanda sociale di case di abitazione.

Questo è certamente un primo vantaggio. Il secondo vantaggio riguarda la possibilità, ovviamente a parità di superficie di calpestio in base alle densità fissate dai piani regolatori, di recuperare un buon trenta per cento di superficie da destinare a servizi comuni. Tutto ciò è certamente valido per i nuovi insediamenti, ma ha un valore ancora più rilevante ove pensiamo alla sistemazione di certi quartieri urbani che, non avendo particolari caratteristiche di ambiente o artistiche, dovrebbero essere completamente ristrutturati. In questo caso il recupero di un trenta per cento di aree da destinare alla collettività potrebbe essere particolarmente apprezzabile.

Con queste premesse, con la massima apertura nei confronti di tutti gli studi e le esigenze di cui i colleghi si faranno portavoce, sia di carattere tecnico che ambientale, io mi permetto, signor Presidente, di chiedere, come accennavo prima, che mi si dia mandato, insieme a rappresentanti dei vari gruppi, di rielaborare il testo per renderlo il più possibile aderente alle varie necessità in gioco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Il relatore ha già accennato ad alcune perplessità che sono nate nell'ambito dei vari gruppi, non solo del nostro, circa la validità di una proposta di questo tipo. Le perplessità riguardano innanzi tutto la necessità che la proposta si inquadri nel sistema di competenze delineato dal decreto presidenziale n. 8 del gennaio dello scorso anno. L'ar-

ticolo 9 del decreto delegato afferma che spetta allo Stato la fissazione di indirizzi generali, che poi debbono trovare attuazione nelle normative regionali. L'altezza dei fabbricati e le caratteristiche del rapporto tra superficie e profondità e larghezza media dell'ambiente sono tutti aspetti che rientrano nei programmi di fabbricazione, che costituiscono materia demandata alle regioni. Noi dovremmo invece limitarci ad approvare una legge di indirizzo, alla quale poi le regioni si attengano. Le situazioni sia economiche sia climatiche sono diverse da regione a regione e di conseguenza bisogna lasciare alle singole regioni un ampio margine di autonomia in materia di scelte urbanistiche.

È fuori dubbio che una riduzione dell'altezza ed una sistemazione di alcuni servizi nell'interno delle superfici costruite porta ad una riduzione di costi e quindi di prezzo. Richiamarsi per altro alle esperienze di altri paesi d'Europa non basta, giacché il problema deve essere attentamente valutato in rapporto alle caratteristiche peculiari dell'edilizia e degli utenti dell'edilizia del nostro paese. È evidente, ad esempio, che non è possibile instaurare un confronto automatico con quanto avviene nei paesi nordici, come l'Inghilterra, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, o la stessa Francia. Il mercato edilizio è profondamente differenziato e non consente pertanto eccessive generalizzazioni.

Esistono poi altre perplessità. Una eventuale riduzione dei limiti di altezza deve in ogni caso accompagnarsi a norme che impediscano un aumento della densità prevista dai piani regolatori, che determinerebbe fatalmente una carenza dei servizi. Inoltre non è forse sufficientemente precisato nella proposta quali caratteristiche debbano avere gli impianti di ventilazione per garantire l'ingresso dell'aria nei locali non areati direttamente.

Tutte queste perplessità ci inducono ad aderire alla proposta dell'onorevole Quillieri di dar mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire l'articolato al fine di rinvenire soluzioni tecniche capaci di ovviare alle perplessità emerse e di rispettare, nel contempo, l'autonomia conferita in materia alle regioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

QUILLERI, *Relatore*. Non voglio entrare in questa sede nel merito delle considerazioni

svolte dall'onorevole Todros: mi limiterò a dire che una soluzione dei problemi da lui sollevati potrà essere certamente trovata. È esatto che non si può fare un raffronto automatico con l'esperienza di altri paesi assai diversi dal nostro, soprattutto per quanto riguarda gli utenti di questo servizio. Se però un simile confronto non è certamente pensabile con i paesi del nord non può dirsi altrettanto se come termine di riferimento si assume, ad esempio, il sud della Francia, che ha caratteristiche climatiche e ambientali molto simili a quelle della nostra Italia centrale. Comunque, non è il caso di entrare in questa sede nel merito di discussioni di carattere squisitamente tecnico.

Circa il problema dell'autonomia regionale in materia, non bisogna dimenticare l'esigenza di fondo di fissare dei moduli il più possibile omogenei e facilmente adattabili alle varie ipotesi. Non è pensabile che ogni regione legiferi in questo settore al di fuori di limitazioni ben precise. Se, ad esempio, riconosciamo alla regione la facoltà di fissare discrezionalmente l'altezza minima, sarà per lo meno necessario stabilire che le diverse altezze possibili siano multipli di una certa quantità prefissata. Altrimenti, è evidente che non si incoraggia certamente la prefabbricazione.

Concludendo, ribadisco la mia proposta di consentire al relatore di approfondire la materia, coadiuvato dai rappresentanti dei vari gruppi, prima di passare all'esame degli articoli.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono favorevole alla proposta del relatore, anche perché, lo sottolineo fin d'ora, esistono delle riserve del Ministero dei lavori pubblici soprattutto in relazione agli articoli 2 e 3. Un ulteriore approfondimento della proposta di legge è pertanto più che mai opportuno, allo scopo di individuare degli *standards* che contemperino le diverse esigenze e garantiscano a tutti la possibilità di disporre di una abitazione dignitosa, a misura dell'uomo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta di dare mandato al relatore di approfondire, in collaborazione con rappresentanti dei vari gruppi, l'articolato della proposta di legge, si intende accolta.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare ».

Ricordo che nella precedente seduta si era chiusa la discussione sulle linee generali e avevano replicato il relatore e il rappresentante del Governo. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato ad acquistare tramite il Ministero delle finanze o a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici, fabbricati a tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate.

L'onorevole Pellizzari ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere le parole:* ad acquistare tramite il Ministero delle finanze o » (1. 1);

« *Aggiungere il seguente comma:*

Sempre per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973, ed entro i limiti di spesa di lire 500 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il predetto Ministero è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a cooperative individuali costituite da ufficiali inferiori e sottufficiali in servizio » (1. 2);

« *Aggiungere il seguente comma:*

Il Ministero della difesa è autorizzato a stanziare in apposito capitolo del suo stato di previsione della spesa, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1973, lire 250 milioni per la manutenzione e la riparazione degli alloggi del demanio militare in dotazione al personale » (1. 3).

PELLIZZARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare i nostri emendamenti intendo tracciare una panoramica generale dei motivi che ci hanno indotti a presentarli. Siamo anche noi dell'avviso che non si poteva dilazionare ulteriormente la messa a punto di un provvedimento che ovviasse ai gravi disagi provocati dalla carenza di alloggi da assegnare agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate dipendenti dal Ministero della difesa, specie se si considera — come fa appunto la relazione che accompagna il presente disegno di legge — sia la frequenza dei trasferimenti, cui è soggetta questa benemerita categoria di dipendenti statali proprio per la particolarità degli obblighi derivanti dal loro servizio, sia la scarsa disponibilità patrimoniale del demanio, che attualmente non è in grado di mettere a disposizione del Ministero della difesa gli alloggi necessari. Direi anzi che questo secondo aspetto è stato ed è tuttora motivo di giustificati risentimenti; e deprime moralmente il riscontrare che generalmente è soccombente quasi sempre il subalterno in grado, il quale tra l'altro si trova in condizioni economiche assai più precarie.

Noi pensavamo però che, nell'affrontare questo annoso problema degli alloggi, il Ministero della difesa — come ebbe ad impegnarsi durante l'esame del bilancio di previsione del suo dicastero davanti alla VII Commissione — non si sarebbe limitato al semplice potenziamento del patrimonio abitativo nell'ambito del demanio militare, circostanza questa — ce lo consenta, onorevole Presidente — che ci lascia alquanto perplessi e delusi e, ciò che più conta, genererà sicuramente perplessità e delusioni anche nella categoria interessata, che vedrà ancora una volta eluse le sue aspirazioni.

A parer nostro, gli interessati si aspettavano che con il presente disegno di legge venisse affrontata nel suo insieme tutta la problematica degli alloggi, in modo da avviare a definitiva soluzione il problema andando incontro ad aspirazioni fortemente sentite. Per fare questo sarebbe necessario ed urgente ampliare il raggio d'azione dell'intervento, anche se ciò dovesse comportare uno stanziamento maggiore, secondo noi possibile, come vedremo. Bisogna affrontare, infatti, nel contesto del provvedimento in esame altre due questioni altrettanto importanti in materia di alloggi per il personale militare dipendente dal Ministero della difesa. Si tratta, in primo luogo, di stanziare una certa cifra, che noi indichiamo in 250 milioni annui per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1973, per la manutenzione dei vecchi alloggi, moltissimi

dei quali abbisognano di un risanamento quasi integrale, se vogliamo renderli adeguati alle più elementari esigenze del vivere civile. Si tratta, in secondo luogo, di soddisfare una aspirazione ragionevole e legittima, una rivendicazione molto sentita nella categoria degli ufficiali e sottufficiali, del resto illustrata molte volte sulla loro stampa, con documentati servizi (basti leggere il *Giornale dei militari*): essi chiedono, cioè, il riconoscimento del diritto all'assegnazione di case popolari, attraverso il finanziamento di loro cooperative che sono state già costituite a tale scopo. Per questo secondo punto si dovrebbe, a nostro avviso, esaminare l'opportunità di uno stanziamento che noi indichiamo in altri 500 milioni annui per lo stesso quinquennio. In questo modo, si eviterebbe a quei disagi che gravano sugli appartenenti a questa categoria quando vengono collocati a riposo.

Noi invitiamo pertanto gli onorevoli colleghi a tener conto, nell'approvare questo disegno di legge, anche di queste importanti questioni. È del resto possibile trovare una adeguata copertura ai nostri emendamenti nelle pieghe del bilancio, se è vero, come è vero, che nel preventivo del bilancio 1973 figurano ben 6 miliardi 563 milioni di residui passivi. D'altra parte non si può restare indifferenti di fronte allo stato indecoroso di certi alloggi, dove, per esplicare il loro servizio, sono costretti ad abitare tanti ufficiali e sottufficiali; così come non si può tollerare che dei dipendenti delle Forze armate, alla fine della loro onorata carriera, quando più difficile è per essi l'inserimento nella società civile e più precarie diventano le condizioni economiche, siano costretti a ricorrere al mercato privato degli affitti, che dimezza di fatto il loro trattamento di quiescenza.

Le nostre osservazioni ed i nostri rilievi critici si fondano quindi su due ordini di motivi. In primo luogo dobbiamo fare in modo che il disegno di legge vada effettivamente incontro a chi accusa maggiori difficoltà di sistemazione quando viene trasferito da una sede all'altra, formulando esplicitamente nell'articolato i criteri di valutazione che il Ministero dovrà seguire in sede di assegnazione degli alloggi. La scelta, cioè, deve avvenire in base alle condizioni di disagio, economiche e familiari, che il trasferimento ha in effetti comportato per i singoli soggetti aventi diritto all'assegnazione. A questo proposito ci sia permesso di esprimere le nostre perplessità sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 3, in quanto la dizione

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

« in loco » potrebbe finire con l'avvantaggiare proprio gli ufficiali di grado più elevato.

In secondo luogo noi intendiamo far sì che con questa legge si avvii un discorso serio sul problema degli alloggi anche per questa categoria dello Stato, garantendo anche a questi dipendenti dello Stato, costretti a non aver mai una dimora fissa durante il servizio, la possibilità di conseguire delle agevolazioni ai fini dell'acquisto di una casa, in modo da evitare che per essi il problema dell'alloggio si ponga drammaticamente nel momento più difficile, quello del collocamento.

Con questo spirito sottoponiamo all'attenzione dei colleghi e del ministro alcuni emendamenti, con la speranza che si possa pervenire, almeno parzialmente, a dare soddisfazione alle legittime aspettative di questa categoria.

VITALE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 1. 1, tendente a sopprimere le parole « ad acquistare tramite il Ministero delle finanze », giacché nei casi di modesto fabbisogno di alloggi è molto più conveniente procedere all'acquisto sul mercato di uno, due, tre unità anziché alla costruzione di un intero fabbricato, destinato a rimanere in parte inutilizzato.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1. 2, mi pare esso si ponga al di fuori dello spirito del disegno di legge in esame. Il problema di finanziare cooperative per la costruzione di case di proprietà di ufficiali inferiori e sottufficiali, certamente meritevole di attenta considerazione, non può trovare soluzione nel contesto di un provvedimento che si propone di risolvere il problema, del tutto diverso, degli alloggi di servizio.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 3, che prevede un impegno annuo di spesa di 250 milioni per la manutenzione e la riparazione degli alloggi, mi rimetto alle valutazioni della Commissione bilancio e del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Todros ha presentato in via subordinata il seguente emendamento:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo

eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate » (1. 4).

VITALE, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'emendamento subordinato Todros 1. 4. Sono contrario agli altri.

Per quanto in particolare concerne l'emendamento 1. 3 relativo alla manutenzione, vorrei invitare il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo ad aumentare la posta già esistente a tal fine nel bilancio a partire dal prossimo esercizio finanziario.

PELLIZZARI. Riterrei opportuno che anche per quanto riguarda l'oggetto dell'emendamento 1. 2 ci fosse un impegno del Governo a studiare come consentire a questa categoria di accedere alla costruzione in proprio, naturalmente tenendo conto del reddito annuo che i vari ufficiali e sottufficiali possono avere.

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quanto al problema sollevato dall'emendamento 1. 2, vorrei pregare i colleghi della Commissione lavori pubblici, nel momento in cui si discuterà sulle leggi riguardanti lo sviluppo e il rilancio dell'edilizia popolare, di voler valutare l'opportunità di consentire anche al Ministero della difesa di diventare stazione appaltante per conto. Soltanto in tal caso, infatti, potremo esaminare la possibilità di stanziare fondi nell'ambito del bilancio e anche di costruire in proprio. Altrimenti non siamo in condizioni di poterlo fare, giacché la legislazione vigente dispone che tali contributi devono essere dati, genericamente, ai dipendenti dello Stato.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Pregherei l'onorevole Pellizzari di voler ritirare il suo emendamento 1. 2, giacché esso investe l'operatività della legge n. 865, cioè una materia nell'ambito della quale bisogna sforzarsi di evitare l'adozione di interventi disorganici, che altererebbero le linee della programmazione che si è cercato di instaurare in questo settore.

TODROS. Ritiriamo gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3. Il primo è sostituito dal mio emendamento subordinato 1. 4, mentre il terzo sarà trasformato in ordine del giorno secondo il suggerimento del Governo. Quanto all'emendamento 1. 2, resta inteso che il problema esiste e bisognerà cercare di risolverlo nelle sedi opportune, attraverso stanziamenti aggiuntivi che consentano a questa categoria di cittadini, che oggi non ha possibilità di accedere alla proprietà della casa, di ricevere un trattamento analogo a quello riservato a tutti gli altri cittadini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Todros 1. 4, accettato dal relatore e dal Governo, del quale ho dato lettura in precedenza.

(È approvato).

Ovviamente anche il titolo del disegno di legge s'intende modificato in conseguenza.

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze, aree private.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 3.

« Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

La scelta degli assegnatari degli alloggi sarà effettuata esclusivamente tra i dipendenti dell'Amministrazione della difesa che prestino effettivamente servizio *in loco*, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » (3. 1).

L'onorevole Pellizzari ha presentato il seguente emendamento, di cui ha dichiarato

di ritirare il secondo comma precluso dalla precedente votazione:

« Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Gli alloggi di cui al primo comma dell'articolo 1 della precedente legge saranno assegnati in concessione dalla Amministrazione delle finanze ai soli ufficiali e sottufficiali in servizio soggetti ad onerosi trasferimenti di sede, su designazione della Amministrazione della difesa, la quale, nella designazione stessa, sceglierà secondo scrupolose valutazioni di particolari difficoltà economiche e di disagi familiari, in cui vengono a trovarsi gli interessati come conseguenza del trasferimento » (3. 2).

PELLIZZARI. L'emendamento è assai chiaro e non richiede particolare illustrazione.

VITALE, *Relatore*. L'emendamento potrebbe essere accolto a patto di modificarne la formulazione. Io proporrei una dizione che imponga di tener conto, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, delle particolari difficoltà economiche e dei disagi familiari dei militari trasferiti. Si potrebbe così raggiungere l'obiettivo che i presentatori dell'emendamento si propongono di conseguire senza per altro sovvertire i criteri generali cui si ispira il disegno di legge, che giustamente fa riferimento alla normativa per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Potremmo cioè aggiungere alla fine dell'articolo 3, ad evitare che possano verificarsi inconvenienti del tipo di quelli prospettati dall'onorevole Todros ed altri, le seguenti parole: « tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati ».

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che non è opportuno limitare l'assegnazione di alloggi al personale trasferito, giacché la norma deve trovare applicazione anche nel caso di primo invio e di sedi di primo impianto.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritiro l'emendamento 3. 1 e accetto l'emendamento del relatore.

PELLIZZARI. Ritiriamo il nostro emendamento 3. 2 e aderiamo a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento risulta così formulato:

« Aggiungere in fine le seguenti parole: « tenuto conto delle particolari condizioni di

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che con l'emendamento dianzi approvato risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò immediatamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 4.

All'onere di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge nell'anno 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Gli onorevoli Pellizzari, Todros, Tani e Conte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

udita la discussione sul disegno di legge n. 1006 recante autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare, impegna il Governo

a stanziare nel bilancio di previsione per il 1974 fondi sufficienti, non inferiori a 250 milioni, per la manutenzione e la riparazione

degli alloggi del demanio militare in dotazione al personale ».

(0/1006/1/9)

BUFFONE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

PELLIZZARI. Siamo soddisfatti dell'accettazione da parte del Governo e pertanto non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1006 testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire o ad acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare » (1006):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Beccaria, Benedikter, Botta, Bottarelli, Busetto, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Degan, Federici, Fusaro, Giudiceandrea, Guarra, Lapenta, Lombardi Giovanni, Luraschi, Matta, Padula, Petronio, Petrucci, Piccone, Quilleri, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros e Vitale.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO